



COMUNE DI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 13 DEL 07 SETTEMBRE 2018

VERBALE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 04/09/2018 INERENTE LA "RINNOVO PROCEDIMENTO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 000363/2018 DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27/09/2017."

Il giorno 7 settembre alle ore 15.30, il Revisore dei Conti del Comune di Sernaglia della Battaglia nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30 novembre 2015, dopo aver proceduto all'esame dei documenti consegnatigli relativi alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 04/09/2018 emette il parere chiesto con atto separato..

Non essendovi altre questioni da trattare, la verifica termina alle ore 20.00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Martellago, 07 settembre 2018

Il Revisore dei Conti

Dott. Nicola Miotello



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Il Revisore dei Conti,

Vista

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 04/09/2018 avente ad oggetto “RINNOVO PROCEDIMENTO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 000363/2018 DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27/09/2017”
- l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di funzioni dell’organo di revisione;
- lo statuto ed il regolamento vigenti dell’ente;
- quanto disposto dal D. Lgs. n. 175/2016 ed in particolare dall’art. 24 del T.U.S.P.;
- l’esito della ricognizione delle partecipazioni effettuata dall’ente;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 00363/2018 del 05/04/2018;
- il parere espresso dal sottoscritto in ordine al precedente piano di razionalizzazione del 21/09/2017;

presa in esame

la proposta di deliberazione in epigrafe unitamente ai suoi allegati ed effettuate le

1 

verifiche ritenute necessarie al fine di esprimere un motivato parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) D. Lgs. N. 26/2000;

considerato

che la presente proposta di deliberazione conferma integralmente il precedente piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017 fatta eccezione per le modificazioni rappresentate nell'allegato sub A;

dato atto

che il dispositivo della sentenza del TAR Veneto accoglie il ricorso del proponente Plevisgas srl annullando la deliberazione Comunale n. 30 del 27/09/2017 con la quale l'ente approvava il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175/2016;

che secondo il T.A.R. del Veneto il D.Lgs 175/2016 non vieta la riedizione del piano di revisione straordinaria ex art. 24 oltre il termine del 30 settembre 2017, ove resasi necessaria a seguito di annullamento giurisdizionale;

che ai sensi del comma 4 dell'art. 24 le eventuali alienazioni sono da effettuarsi entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 del medesimo articolo;

per tutto quanto sopra esposto

esprime parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 04/09/2018 ed al suo allegato subordinatamente all'integrale adesione dell'ente alle disposizioni tutte contenute nella sentenza del TAR Veneto n. 00363/2018 del 05/04/2018 ovvero all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare i rilievi in essa contenuti nei tempi previsti dalla normativa attualmente in vigore; in particolare, in via esplicativa e non esaustiva,:

- la dismissione del ramo aziendale inerente il traffico telefonico oggi in capo ad Asco TLC ovvero il trasferimento dell'attività all'interno della società

quotata Ascopiave spa;

- l'assunzione di dipendenti in Asco Holding spa in numero sufficiente ad escludere la causa di dismissione della partecipazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 175/2016;
- di ottenere il controllo, il controllo analogo ovvero il controllo analogo congiunto delle società partecipate ed in particolare in Asco Holding spa.

Diversamente l'ente dovrà procedere alle alienazioni delle partecipazioni non aderenti ai dettati normativi vigenti fatte salve eventuali modifiche legislative ovvero indicazioni diverse derivanti da sentenze in esito a ricorsi e/o appelli avverso la pronuncia del TAR del Veneto n. 00363/2018 che dovessero intervenire successivamente al presente parere.

Martellago 07 settembre 2018

Il Revisore dei Conti

Dott. Nicola Miotello

